



CITTA' DI FINALE LIGURE

(PROVINCIA DI SAVONA)

DIRIGENZA AREA 2
Segreteria Comando

ORDINANZA N. 117

OGGETTO: ART. 50 D.LGS. N. 267/2000. MISURE A TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E DELLE PERSONE DIMORANTI IN CITTA'.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

▪ con l'approssimarsi della stagione estiva il Comune ha pianificato una serie di interventi, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e della necessità di contemperare le esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, orientati a minimizzare i fattori di disturbo della quiete pubblica, anche connessi agli stazionamenti della clientela fuori dagli esercizi di vendita, nonché i fenomeni individuati come principalmente pregiudizievoli per il decoro e la sicurezza della Città;

▪ fra le azioni selezionate da questa Amministrazione per il perseguimento dell'obiettivo descritto al precedente paragrafo si possono annoverare le seguenti, alcune fra queste mediate anche dall'esperienza acquisita negli anni precedenti:

1) intensificazione dell'attività della Polizia Locale, sia attraverso un potenziamento dell'organico a disposizione, sia programmando turni aggiuntivi per tutto il periodo estivo, con ulteriori allungamenti di orario fino a tarda notte nei giorni festivi e prefestivi della stagione estiva,

2) istituzione, in collaborazione con i Comuni di Savona e Loano, di nuclei specializzati della Polizia Locale appositamente individuati per lavorare con continuità sui temi legati al mondo dell'intrattenimento pubblico, quali eventi di pubblico spettacolo, bar, pub, stabilimenti balneari e relative attività accessorie (Nucleo di Tutela del Consumatore) e della sicurezza dei luoghi di ritrovo delle persone residenti o dimoranti nelle località (Nucleo di Sicurezza Urbana),

3) potenziamento del sistema pubblico di videosorveglianza cittadina, con particolare riguardo alle zone maggiormente interessate da fenomeni di movida notturna, ma anche prossime alle aree demaniali anche con finalità di contrasto all'abusivismo commerciale,

4) da alcuni anni, per i mesi estivi, viene replicata ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, volta ad introdurre limiti alla vendita per asporto di bevande alcoliche e alla cessione di alimenti e bevande i contenitori in vetro o alluminio, in quanto individuati quali fattori prevalenti alla base della più diffusa casistica di degrado delle condizioni di vivibilità della Città nelle ore notturne; ordinanza infine rinnovata per la stagione 2023 con provvedimento n. 113 del 21/06/2023;

▪ nel tempo l'Amministrazione Comunale si è fatta promotrice di incontri tanto nei confronti degli operatori commerciali, quanto delle persone residenti/dimoranti, queste ultime talvolta firmatarie di esposti indirizzati alla P.a. per sensibilizzare sugli effetti devianti della movida notturna, incontri solo parzialmente risolutivi delle problematiche sul tappeto, anche in considerazione di continue nuove

aperture e in ragione di un certo avvicendamento nella conduzione delle attività,

- che in ottica di assicurare il necessario raccordo fra le diverse componenti del sistema pubblico per affrontare le complesse dinamiche connesse al considerevole afflusso di persone presso le località a maggiore vocazione turistica della provincia, la Prefettura-UTG Savona ha convocato uno specifico tavolo l'11 maggio u.s., cui ha fatto seguito Circolare riassuntiva dei temi toccati prot. 22138 del 18/05/23,

DATO ATTO CHE

- per quanto riguarda il tema qui specificamente trattato, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14209 dello scorso 23 maggio, ha fissato il principio di diritto in base al quale è stata ammessa la risarcibilità del danno patito da alcuni residenti a causa di schiamazzi notturni provenienti dalla pubblica via,

- tema dominante della citata pronuncia, per quanto qui interessa, è nel fatto che la tutela del privato che lamenta la lesione del diritto alla salute, alla vita familiare e al godimento della proprietà privata, cagionata da immissioni eccessive (nella fattispecie acustiche) provenienti dall'area pubblica, è attivabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione,

- in funzione dell'interpretazione della Suprema Corte il Comune è dunque tenuto ad assumere adeguate misure ispirate ai canoni di ordinaria diligenza e prudenza, da un lato, e del principio del *neminem ledere*, dall'altro, ben potendo essere chiamato in responsabilità sia in relazione al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 Cod. Civ. patito dal privato, sia trovarsi vincolato ad un obbligo di fare per ricondurre le immissioni nocive entro le soglie di tollerabilità;

CONSIDERATO CHE

- il contributo più rilevante al più volte lamentato fenomeno del disturbo serale/notturno è determinato dalla forte attrattività offerta dalla moltitudine di attività di somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (esercizi artigianali del settore alimentare), e segnatamente dalla permanenza degli astanti presso i *dehor* in concessione, ovvero in prossimità degli esercizi artigianali, superfici pubbliche poste in stretta relazione, quando non direttamente confinanti, con i luoghi di civile abitazione,

- in particolare l'attrattività dei suoli pubblici prospicienti le citate attività di somministrazione è indubbiamente condizionata dall'allietamento della clientela fino a tarda ora con attività complementari e accessorie alla somministrazione, quali musica amplificata, dj set, quando non musica dal vivo o spettacoli di arte varia,

- la situazione descritta ai punti che precedono è oltremodo verificabile in alcune zone urbane dei rioni di Marina (Piazza V.Emanuele II, alcuni tratti del Lungomare, Via Cristoforo Colombo), Borgo (tutta la zona all'interno delle mura medioevali), Pia (Via Drione, Via Porro, Via Molinetti) e Varigotti (Borgo Vecchio), ove le occupazioni esterne si susseguono le une alle altre quasi senza soluzione di continuità, e dove il risultato sonoro è talvolta implementato dagli appuntamenti musicali proposti dagli stabilimenti balneari,

- tenuto conto della diffusione a macchia di leopardo del fenomeno sul territorio, si configura tuttavia inopportuno pensare a misure di zona, che sortirebbero verosimilmente l'effetto di spostare il problema da una via all'altra, configurandosi al limite anche come una disparità di trattamento fra attività similari e talvolta anche molto vicine fra loro.

RITENUTO di dover assicurare un equilibrio fra i diritti dei residenti e delle persone ospiti in Città e l'attività degli esercizi commerciali e artigianali alimentari, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano, valorizzando peraltro il principio di proporzionalità ed adeguatezza che deve ispirare l'agire della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO altresì che il punto di equilibrio potrebbe essere perseguito limitando l'orario di prosecuzione delle c.d. attività accessorie – musica amplificata, proiezioni, spettacoli di arte varia,

ecc. - nelle pertinenze autorizzate ai pubblici esercizi e all'esterno delle attività artigianali del settore alimentare, quale principale fattore di attrattività di quelle superfici e quindi della permanenza della clientela presso i medesimi locali;

DATO ATTO che i compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze adottate dal Sindaco, nella sua qualità di responsabile dell'amministrazione comunale ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

DATO ATTO inoltre che nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, sussistono valide motivazioni per assumere azioni tese a limitare parzialmente il libero dispiegamento della libertà d'impresa sulle superfici di proprietà pubblica, come già per altri versi deciso in relazione alla vendita per asporto di bevande alcoliche e alla vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o alluminio.

RICHIAMATO il d.l. n. 14/2017, convertito in Legge n. 48/2017, recante nuove disposizioni per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana;

PRESO ATTO del nuovo dettato dell'art. 50 del dec. lgs. n. 267/2000 (TUEL), testo modificato dal citato d.l. n. 14/2017 – art. 8, in base al quale il Sindaco è tenuto ad assumere, con provvedimenti contingibili ed urgenti (comma 5), ovvero ordinari (comma 7), misure volte a *"..superare situazioni di degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, in particolare per quanto disposto dagli artt. 18, punto 8) e 28;

ORDINA

1. a tutela delle esigenze di sicurezza, decoro e vivibilità urbana espresse in parte narrativa, che si intendono qui espressamente richiamate, nel periodo compreso fra **venerdì 30 giugno 2023 e lunedì 28 agosto 2023 – con l'unica eccezione della sera fra il 14 e il 15 agosto**, le c.d. attività accessorie - quali: diffusione di musica amplificata, proiezioni di qualsiasi tipo, svolgimento di spettacoli di arte varia, ecc. - poste in essere da pubblici esercizi e attività artigianali del settore alimentare presso le aree pubbliche in concessione (dehor), ovvero all'esterno dei punti vendita, dovranno cessare entro le ore 24 e potranno riprendere non prima delle ore 9,00 del giorno successivo.

2. In ogni caso, al di fuori della fascia di rispetto individuata al punto 1., le attività accessorie potranno legittimamente svolgersi nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 447/1995 e nei limiti di classificazione acustica del territorio comunale.

informa

che eventuali violazioni ai termini imposti con la presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500euro (p.m.r. 150 euro). Se la violazione è commessa più di una volta nell'arco del periodo indicato al punto 1, alla sanzione amministrativa pecuniaria sarà associata, in quanto applicabile, la sospensione dell'attività del punto vendita per tre giorni.

trasmette

copia di questa ordinanza a Prefettura UTG Savona e Questura di Savona e, per quanto di rispettiva competenza, a:

- Polizia Locale Finale Ligure e Nucleo Tutela Consumatore della Polizia Locale convenzionata Finale Ligure/Loano/Savona

- Sportello Unico Imprese del Comune di Finale Ligure.

avverte

che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Finale Ligure, 27/06/2023

SINDACO
Ugo Frasherelli / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate